

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Maria Gabriella MARIANI	PRESIDENTE
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **812/2017 - R.G.L.-**

promossa da:

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
APPELLANTE e appellata in via incidentale

Avv.ti [redacted] - [redacted] - [redacted]
CONTRO

INPS - SCCI SPA **APPELLATO**
Avv. [redacted]

E

[redacted]
APPELLATO e appellante in via incidentale
Avv. [redacted]

Il Collegio,

- visti il Protocollo d'intesa - Convenzione tra l'Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate Riscossione del 22.6.2017 nonché il Regolamento di amministrazione di Agenzia delle Entrate Riscossione del 26.3.2018 approvato dal MEF il 19.5.2018;
- ritenuto che come affermato dalla Suprema Corte nella ordinanza 28741/2018: *"qualora invece il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l'onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell'atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest'ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall'avvocatura dello Stato; tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art.1, co.5^*

ed 8^ d.l. 193/16, conv.in l.. 225/16), sia in apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (art. 43 r. d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 l. 103/79)"

- ritenuto, altresì, che il rapporto regola-eccezione è confermato dall'art. 4 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che al secondo comma stabilisce che l'Ente si avvale del patrocinio dell'Avvocatura ai sensi dell'art. 43 T.U. sulla rappresentanza in giudizio dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall'art. 1 comma 8 D.L. 193/16 ribadendo che l'Ente può continuare ad avvalersi di avvocati del libero Foro solo in via residuale;

- rilevato che, quindi, la Convenzione - Protocollo d'intesa si pone in contrasto con le norme sovra richiamate (art. 1 comma 8 D.L. 193/2016 e art. 43 T.U. sulla rappresentanza in giudizio dello Stato) nella parte in cui autorizza in via generale il patrocinio del libero Foro per tutte le liti innanzi alle sezioni lavoro di Tribunali e Corti di Appello;

-rilevato che nel caso di specie non ricorrono i presupposti che legittimano l'attribuzione del mandato ad Avvocati del libero Foro;

P. Q. M.

Visto l'art. 182 c.p.c.,
assegna all'Agenzia delle Entrate Riscossione termine perentorio sino al 15.5.2019 per la regolarizzazione della procura alle liti;
rinvia per discussione all'udienza del 19.6.2019 ore 9.00
Così deciso all'udienza del 17.1.2019

La Presidente

